



TRIBUNALE DI MASSA  
Sezione Fallimentare  
r.g. n. 7/2018

Il Giudice delegato nella procedura in epigrafe indicata, Dott. Alessandro Pellegri, ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

**ex art. 14 quinquies legge n. 3/2012**

- Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss. Legge 3/2012 depositata da [REDACTED] rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. Andrea Porcelli e con l'ausilio dell'OCC dott. Rossella Roncagliolo;
- Ritenuta la competenza dell'istituto Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. 3/2012;
- Ritenuto che l'istante versa in condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), l. 3/2012;
- Rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'rt. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, avendo i proponenti prodotto documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- Rilevato che alla domanda degli istanti è stata altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3bis, lett. a), b), c), d), e), l. 3/2012;
- Rilevato che la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14ter L. 3/2012;
- Rilevato che non emergono elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;
- Rilevato che il limite di cui all'art. 14ter comma 6 lett b) concernente i redditi e i guadagni da non comprendere nella liquidazione può essere fissato in € 600,00 mensili (sulla base dei dati evincibili dalla relazione particolareggiata depositata dall'OCC).
- Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà rispettare i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello relativo alla pubblicità idonea a garantire la massima diffusione possibile della notizia della vendita;
- Letto e applicato l'art. 14 quinquies l. 3/2012;

P.Q.M.

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio di [REDACTED]

NOMINA

Liquidatore il Dr. RONCAGLILO ROSSELLA, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, R.D. 267/1942;

DISPONE che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del

liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

ORDINA

La pubblicazione della domanda di liquidazione e del presente decreto, a spese dei ricorrenti, sul sito del Tribunale di Massa ([www.tribunalemassa.it](http://www.tribunalemassa.it)) e sul sito [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) ;

ORDINA

La trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore sui beni immobili catastalmente individuati e descritti al punto n. 7 delle premesse della domanda di liquidazione del patrimonio presentata;

ORDINA

a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio immediati dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

ESCLUDE

dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite pari ad € 600,00 mensili, al netto delle eventuali imposte.

INFORMA

che il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di legge.

Massa, 16/10/2018

